STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RETE TOSCANA IN MOVIMENTO "

TITOLO I (Denominazione, Sede e Durata)

Articolo 1

È costituita l'Associazione denominata: "**RETE TOSCANA IN MOVIMENTO "di seguito denominata anche Associazione e/o RTIM**

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in _____, Cap._____.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale e operativa principale.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II (Scopi, Finalità, Oggetto e Attività)

Articolo 4

RETE TOSCANA IN MOVIMENTO è un'Associazione politica e culturale "eco-socio-progressista". Il programma politico e sociale al quale si attiene è definito nell'atto costitutivo agli art. 3-4-5

Le finalità politiche sociali e culturali saranno finalizzate in primis al Territorio della TOSCANA, con attenzione al territorio Nazionale per la nascita di analoghe Associazioni da includere in un comune progetto.

L'Associazione non ha fine di lucro e assume l'obbligo di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità e pluralismo interni, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità di genere e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 5

Sono compiti dell'Associazione:

- promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutta la popolazione alla vita Sociale, Politica, Culturale ed Economica del Paese in attuazione dei valori della Costituzionale.

In tal senso si ispira al dettato costituzionale e alle direttive europee per quanto attiene il rispetto del principio della parità di genere, etnia e di religione.

- promuovere la partecipazione consapevole alla vita politica come servizio di interesse collettivo;
- promuovere ogni azione civile e politica per la lotta alle diseguaglianze e discriminazioni;
- sostenere l'evoluzione dell'Associazione in un partito politico a norma dell'art. 49 della Costituzione Italiana

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, mette in atto ogni azione ritenuta più opportuna, ed in particolare:

a) collaborare con altre associazioni e organizzazioni similari;

b) creare e utilizzare strumenti web (come ad esempio domini web, Social network, forum, piattaforme telematiche), nonché curare e diffondere pubblicazioni cartacee e telematiche;

c) svolgere attività culturale, politica e sociale inerente agli scopi del sodalizio;

d) organizzare incontri, convegni, dibattiti, seminari, conferenze, congressi, corsi di formazione, centri di studio;

e) realizzare operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali;

f) stipulare contratti, anche per l'apertura di conti correnti bancari o postali; avvalersi della consulenza di esperti e collaboratori esterni.

g) in generale, esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati, avvalendosi, per queste e per tutte le attività sopra descritte e che comunque porrà in essere, di risorse e competenze proprie.

TITOLO III (Modalità organizzative - adesione socie soci)

Articolo 6

L'organizzazione dell'Associazione è articolata in tre livelli:

a) - **Regionale,**

b) - **Provinciale o di zone sub provinciali vaste**,

c**) - Territoriale, che può essere di Comune, frazione, quartiere.**

Ciascun livello organizzativo lettere b) c) deve dotarsi di una struttura minima che preveda: Portavoce, responsabile organizzazione, tesoriere. I **portavoce, uomo e donna** sono a rotazione fra il 20° e 24° mese dall'insediamento. In caso di impossibilità della doppia figura di genere, rimane l'alternanza di genere, in caso di impossibile alternanza di genere, si procede ad alternanza nello stesso genere.

Articolo 7

La composizione degli organismi dei livelli Regionale può variare da un minimo di 10 a un massimo 30 componenti con parità di genere e rappresentanza delle Provincie e dei Comuni compresi nell'area di riferimento

delle stesse. La composizione degli organismi Provinciali, Sub-Provinciali e Territoriali saranno regolamentati dal Direttivo Regionale.

Articolo 8

Le decisioni, per tutti i livelli organizzativi saranno improntate alla ricerca metodologia del consenso, finalizzata anche a promuovere e valorizzare relazioni diverse e posizioni e obiezioni della minoranza. Nel caso non si arrivi ad una decisione condivisa si procederà **assumendo le decisioni con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto del rispettivo consesso.**

Articolo 9

Le assemblee territoriali decidono a maggioranza qualificata (50% +1) dei componenti dell'assemblea su tutte le questioni organizzative interne, sulle posizioni politiche e le campagne da sviluppare su temi specifici. Di preferenza le modalità di svolgimento delle assemblee sono quelle della partecipazione fisica. È tuttavia possibile organizzare anche la partecipazione in remoto, assicurando che l'identità dei partecipanti sia verificata e che comunque ogni decisione venga presa in contemporanea in modo palese da tutti i partecipanti.
Nessun aderente può partecipare alle assemblee per conto di altri. Non è ammesso il ricorso a deleghe.

Articolo 10

(Come e chi può aderire all'associazione.)

1-Tutti i cittadini e le cittadine, **persone fisiche**, che abbiano compiuto il 14° anno, possono richiedere singolarmente l'iscrizione all'associazione previo richiesta su apposito modulo, sottoscrivendo il progetto politico, presso le strutture territoriali o altri mezzi, anche informatici, messi a disposizione. L'adesione deve essere confermata dalle rispettive strutture. L'adesione ad altre associazioni, movimenti e partiti è consentita purché non in contrasto con le idealità e le finalità dell'Associazione. Il numero dei Soci è illimitato.
Tutti gli iscritti soci hanno diritto a partecipare, oltre che nelle strutture territoriali, anche all'attività provinciale o regionale, e comunque sempre a livello personale. È esclusa quindi la costituzione di rappresentanze e/o raggruppamenti che entrerebbero in conflitto con il principio della responsabilità individuale.
Al fine di assicurare il più esteso radicamento territoriale, al raggiungimento in una qualsiasi località di un numero significativo di iscritti (40/50), la struttura organizzativa di base, previa delibera, si potrà scindere e istituire una nuova struttura organizzativa, di cui viene definita l'area territoriale di riferimento sulla base degli iscritti.
Tutti i Soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle attività ed alle assemblee Sociali, a frequentare la sede Sociale nonché le sedi territoriali e secondarie, a ricoprire cariche sociali. Lo status di Socio non crea altri diritti e, in particolare, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

L'Associazione Rete Toscana in Movimento al fine di raggiungere gli scopi sociali e di interagire in continuità con le realtà territoriali regolarmente costituite (partiti, associazioni, comitati, movimenti, collettivi, gruppi di scopo e ogni altra forma di raggruppamento impegnato sul territorio per tutti o parte degli scopi dell'Associazione espressi al punto 3 dell'Atto costitutivo) proporrà di istituire nei territori una TRIBUNA partecipativa di dette realtà, a seguito di loro richiesta di adesione alla stessa, inoltrata alle strutture di cui all'art. 6 commi b e c.
L' adesione prevede anche la sottoscrizione delle finalità di Rete Toscana in Movimento e impegnerà i richiedenti per l'anno in corso, con tacito rinnovo di anno in anno in assenza di disdetta da una delle parti. La struttura territoriale di RTIM provvederà a comunicare l'accoglimento e, in caso negativo, a inviare la relativa motivazione.
Il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Tribuna sarà predisposto dal Direttivo Ragionale.

Articolo 11

I Soci sono tenuti:
- al pagamento della quota Sociale entro dieci giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda di ammissione a socio ed al pagamento delle successive quote annuali;
- al pagamento di eventuali quote e contributi straordinari per la realizzazione delle attività organizzate e/o in relazione al proprio status di rappresentante politico;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- a rispettare l'incompatibilità d'iscrizione e/o adesione a partiti, associazioni o movimenti con finalità in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Articolo 12

Le dimissioni volontarie da Socio vanno presentate per iscritto ad una struttura o ad un Comitato Territoriale dell'Associazione.
Un Socio cessa di essere tale, con delibera del consiglio Direttivo di riferimento, nei seguenti casi:
- quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si renda moroso nel pagamento della Quota Sociale senza giustificato motivo;
- quando commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione
- quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione;

TITOLO IV (Patrimonio Sociale e Rendiconto Economico)

Articolo 13

Il patrimonio Sociale è indivisibile ed è costituito:
- dalle quote sociali;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.
- da ogni altro tipo di entrata compatibile con l'attività associativa.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati.
Le somme versate a titolo di quota Sociale e quota straordinaria decisa dal Consiglio Direttivo non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 14

Il rendiconto di cassa o economico comprende l'esercizio Sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Nella stessa Assemblea viene approvato il programma previsionale dell'anno in corso.
Il rendiconto di cassa o economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d art.148 del TUIR). Il residuo attivo eventuale del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali.

TITOLO V (Organi)

Articolo 15

Gli organi dell'Associazione a livello Regionale sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Vicepresidente, se nominato;
e) Due portavoce di genere diverso
f) il Segretario;
g) il Tesoriere;
h) il Collegio dei Probiviri e mediazione, se nominato;
i) il Collegio dei Revisori, se nominato;
l) i Coordinatori di settore, se nominati.

Le strutture territoriali di cui all'Art. 6 lettere b) e c) saranno regolate dalla struttura superiore

Articolo 16

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno quindici giorni prima della riunione mediante invio di una comunicazione ai Soci anche in forma telematica, decisa dal Direttivo, con ordine del giorno dei punti in approvazione.
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati che facciano parte dell'Associazione da almeno sei mesi.
L'Assemblea deve essere convocata:
- ogni volta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni volta ne faccia richiesta motivata almeno un 20% dei Soci con gli argomenti da discutere. In tal caso L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente, con delibera il C.D. entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta;
- obbligatoriamente entro il 30 Aprile di ogni anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del rendiconto politico delle attività, e per l'approvazione del programma politico, economico e finanziario per l'anno in corso, predisposto dal Consiglio Direttivo e comunicato ai Soci.
- per il rinnovo delle cariche sociali

Articolo 17

L'Assemblea è costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci effettivi. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con almeno 30% dei soci effettivi intervenuti o rappresentati anche tramite partecipazione per mezzo degli strumenti informatici.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. L'Assemblea determina il numero dei componenti del Direttivo di cui all'Art. 7
Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno il 50% +1 dei soci effettivi ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto con voto singolo, fra gli associati e per quanto più possibile nel rispetto del principio della parità di genere. Le modalità di presentazione de* candidati/e al Direttivo Regionale saranno determinate dal Direttivo uscente.

Fanno parte del Consiglio Direttivo Regionale come membri di diritto e senza diritto di voto, i soci che rivestono la carica di Parlamentare, Consigliere Regionale e Sindaco di città capoluogo di Provincia**. Questi non possono ricoprire le cariche di cui alle lettere c) d) e) f) g) di cui all'art. 15.**

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito, in ogni sua attribuzione, dal Vicepresidente se nominato, oppure dal Consigliere più anziano.

Articolo 19

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e possono essere rimborsate solo le spese documentate e inerenti all'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni, i suoi componenti sono rieleggibili per 3 mandati e restano in carica fino a che non sia convocata l'apposita Assemblea. Le riunioni del Consiglio Direttivo, potranno svolgersi in video-conferenza, in località diverse, secondo opportunità operative definite dal consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto.

Nelle more dei tempi di convocazione della prima Assemblea Generale dei nuovi Soci, i Soci fondatori di cui all'atto costitutivo dell'Associazione, svolgono le funzioni del Consiglio Direttivo e provvedono agli adempimenti necessari alla vita associativa.

Articolo 20

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere al proprio interno il Presidente (uomo/donna), su proposta di uno o più componenti del Direttivo, con votazione per alzata di mano.
- eleggere Il Vicepresidente (uomo/donna) su proposta di uno o più componenti del Direttivo (se ritenuto necessario) per alzata di mano
- due portavoce (uomo e donna); su proposta di uno o più componenti del Direttivo per alzata di mano
- assegna i compiti ai coordinatori di settore, secondo lo schema organizzativo adottato, anche a persone esterne al Consiglio Direttivo:
- approvare il programma economico/finanziario (bilancio di previsione) per l'anno successivo, su proposta del Tesoriere, entro il 31/12, da comunicare ai soci.
- approvare il rendiconto economico/finanziario dell'anno in corso, predisposto dal Tesoriere, entro il 31/12 per sottoporlo all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee dei Soci;
- decidere sull'impiego dell'eventuale residuo del bilancio;
- redigere i regolamenti interni relativi al funzionamento dell'organizzazione, le norme per il rinnovo dei componenti del Direttivo;
- istituire sedi operative a livello territoriale, Provinciale e Regionale, nominando il/i relativo/i responsabile/i.
- adottare gli atti necessari alla realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci.

Articolo 21

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio e ne ha la rappresentanza legale e la firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari Sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti Sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Delega il Tesoriere ad aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti per conto dell'Associazione.

Il Presidente presiede gli organi statutari e sovrintende all'attuazione delle loro deliberazioni.

Il Presidente può delegare ai Coordinatori o a singoli Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito, in ogni sua attribuzione, dal Vicepresidente se nominato, oppure dal Consigliere più anziano.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo assegna l'incarico di Tesoriere scegliendolo tra i propri membri. Al Tesoriere è delegato il compito di gestire i conti correnti dell'Associazione, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio annuali di previsione dell'Associazione predisponendo i programmi economici e finanziari ed il rendiconto annuale da presentare al Consiglio Direttivo.

Può essere affiancato da altro/a consigliere nello svolgimento dei compiti assegnati o soci esterni.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo assegna l'incarico di Segretario scegliendolo tra i propri membri. Al Segretario spetta il compito di curare le convocazioni e di redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, in osservanza e nel rispetto dello Statuto, tenere aggiornati i libri sociali dell'Associazione, dare esecuzione alle deliberazioni del Direttivo e dell'Assemblea. Può essere affiancato da altro/a consigliere/a nello svolgimento dei compiti assegnati e anche da soci esterni.

Articolo 24

Il collegio dei Probiviri viene eletto su proposta di almeno 5 soci, dall'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, in un numero da tre a cinque, scelti tra i propri soci o esterni.

Dura in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di componente dei Probiviri è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

a) decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di uno o più socie/i, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;

b) svolge la funzione di camera per le mediazioni fra gli organismi e dirigenti.

Articolo 25

Il Collegio dei Revisori è organo eventuale, deciso dall'Assemblea dei soci, che ne determinerà compiti e funzioni e la relativa composizione.

TITOLO VI (Scioglimento dell'associazione e disposizioni finali)

Articolo 26

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, a tale scopo convocata secondo le norme dell'art. 16 1° comma. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di ente Istituzionale o altra Associazione che persegua finalità analoghe.

Articolo 27

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.
